



STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. 24 del 30 Dicembre 2017

VIA LIBERA AGLI SGRAVI 2018 PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 Dicembre 2017, la Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 contenente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e quello pluriennale per il triennio 2018-2020*”.

Diventano così definitive le misure atte ad incoraggiare l'assunzione, o la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine, di giovani e di lavoratori del Sud (cfr. nostra newsletter n. 12/2017). L'esecutivo ha voluto dare un segnale forte introducendo agevolazioni anche strutturali che porteranno indubbi vantaggi per le aziende e i datori di lavoro in genere che assumeranno.

Di seguito le misure nel dettaglio.

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE (Art. 1, commi 100 – 115 Legge 205/2017).

È operativo in via strutturale uno sgravio del 50% dei contributi dovuti all'INPS (con eccezione dei premi INAIL), per la durata di 36 mesi e nei limiti di 3.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato - o stabilizzeranno rapporti a termine – a far data dal 1° Gennaio 2018. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (35 anni ove siano assunti nel 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Se cessa il rapporto agevolato ed il lavoratore viene assunto da un altro soggetto, il beneficio è riconosciuto a questi per il periodo residuo utile al compimento del triennio. Non si applica in questo caso la regola secondo la quale il dipendente non doveva aver intrattenuto rapporti a tempo indeterminato. In pratica il lavoratore da assumere diventa “portatore di sgravio”. Tutto ciò indipendentemente dall'età anagrafica dello stesso alla data della nuova assunzione.

È precluso il beneficio per i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata abbiano fatto ricorso a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi. Viene introdotta inoltre una norma “antielusiva” in virtù della quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto e portatore dell'agevolazione, o di altro con pari qualifica nella medesima unità produttiva - avvenuto entro sei mesi dall'assunzione - determina la revoca dello sgravio.

L'intervento sarà esteso anche alle trasformazioni di contratti di Apprendistato Professionalizzante, fermo restando il requisito anagrafico al momento della trasformazione (non più di 30 anni). In questo caso l'incentivo durerà massimo 12 mesi, decorrenti dal mese successivo a quello in cui scadrà il regime contributivo agevolato per il primo anno di prosecuzione del rapporto alla fine del periodo di apprendistato (cfr. Art. 47, comma7, D.lgs 81/2015).

L'esonero spetterà altresì ove si provveda ad assumere, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro che assume percorsi di alternanza scuola lavoro o Apprendistato di 1° o 3° livello. In questo caso lo sgravio sarà totale sia pur nella misura di 3.000 euro annui.

Nel caso di assunzione di personale part-time il beneficio sarà riproporzionato.

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL MEZZOGIORNO (Art. 1, comma 893 Legge 205/2017).

Si prevedono, per le assunzioni/trasformazioni effettuate nei territori del mezzogiorno, nel solo anno 2018, misure tese a favorire il collocamento a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto 35 anni, ovvero soggetti di almeno 35 anni purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Lo sgravio, a differenza di quanto previsto per l'incentivo strutturale, potrà arrivare al 100% dei contributi dovuti nel limite annuo di 8.060 euro. ***Dovrebbe rispecchiare di fatto il vecchio esonero triennale previsto dall'art. 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la differenza – secondo una prima interpretazione peraltro da confermare – che lo sgravio sarà del 100% per il primo anno di assunzione ed del 50% per il secondo ed il terzo anno.***

È appena il caso di ricordare che per poter usufruire delle agevolazioni in commento bisognerà essere in regola con il DURC, con l'applicazione del Contratto di Lavoro, con le misure in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e con la normativa giuslavoristica in generale (cfr. Art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 296/2006). Bisognerà essere inoltre in regola con la normativa in materia di diritti di precedenza, non aver assunto per obbligo di Legge o di Contratto, non aver in corso procedure di Cassa Integrazione (cfr. Art. 31, D.Lgs. 150/2015). Inoltre, le agevolazioni non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Si attende l'imminente pubblicazione di circolari esplicative, da parte dei Ministeri competenti e dell'INPS in particolare, che serviranno a chiarire alcuni dubbi e rendere fruibili in sicurezza le misure.